




Fw:Newsletter Fiscale ACSI n. 4 mese di Aprile 2021

1 messaggio



20 aprile 2021 23:17

Oggetto : Newsletter Fiscale ACSI n. 4 mese di Aprile 2021



N. 4
Aprile
2021

In questo numero:

1. Bonus contributo a fondo perduto “Decreto Sostegni”
2. Bonus collaboratori sportivi “Decreto Sostegni”
3. Proroga adeguamento statuti enti del terzo settore “Decreto Sostegni”
4. Adempimenti mese di Aprile.

1. Bonus contributo a fondo perduto “Decreto Sostegni”

Informativa e requisiti per la presentazione della domanda di indennizzo relativa al bonus del contributo a fondo perduto “Decreto Sostegni”

Il bonus contributo a fondo perduto previsto dal decreto “Sostegni” (DI n. 41 del 22 marzo

2021), consiste nell'erogazione, da parte dall'Agenzia delle entrate, di una somma di denaro o, a scelta irrevocabile del contribuente, di utilizzare l'intero importo come credito d'imposta, a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione e di reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini della media di cui al periodo precedente, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

Per tutti i soggetti aventi diritto, l'importo del contributo a fondo perduto non può essere superiore a centocinquantamila euro ed è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

L'erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall'IBAN indicato nell'istanza, intestato al codice fiscale del soggetto, persona fisica ovvero persona diversa dalla persona fisica, che ha richiesto il contributo o, in alternativa e su specifica scelta del richiedente, può essere richiesto, nella sua totalità, come credito di imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante la presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate.

Il predetto credito di imposta sarà fruibile solo a valle dei controlli degli esiti dell'istanza e successivamente alla comunicazione di riconoscimento del contributo pubblicata nell'area riservata di consultazione degli esiti del portale "Fatture e corrispettivi".

Requisiti per accedere al contributo

Il soggetto richiedente deve possedere i seguenti requisiti:

1. avere la **partita IVA attiva al 23 marzo 2021**, data di entrata in vigore del decreto Sostegni;
2. aver avuto ricavi o compensi non superiori a **10 milioni di euro nell'anno 2019**;
3. aver avuto nell'anno 2020 un fatturato medio mensile inferiore **almeno del 30 per cento** rispetto al fatturato medio mensile dell'anno 2019.

Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza del requisito relativo al calo di fatturato.



2. Bonus collaboratori sportivi “Decreto Sostegni”

Aggiornamento sulle norme riguardanti il bonus contenute nel Decreto Sostegni e sulle procedure da seguire per l'erogazione.

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il [decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41](#) (c.d. Decreto Sostegni), contenente la normativa per l'erogazione del bonus ai Collaboratori Sportivi.

La normativa, prevista dall'articolo 10 (commi da 10 a 15), stabilisce che Sport e Salute eroghi automaticamente l'indennità ai soggetti già beneficiari della medesima indennità per i quali persistano i requisiti.

In analogia con la procedura seguita per l'erogazione automatica relativa alle mensilità precedenti, i Collaboratori Sportivi già beneficiari dovranno confermare, nella piattaforma informatica, che l'attività relativa al rapporto di collaborazione sia cessata, ridotta o sospesa a causa del COVID (a tal fine, si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 dicembre 2020 e non rinnovati), nonché di non essere beneficiari di altri redditi, quali:

1. reddito di cittadinanza ai sensi del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
2. reddito di emergenza di cui all'art.82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34;
3. redditi da lavoro autonomo di cui all'art. 53 TUIR;
4. redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 49 e 50 TUIR;
5. pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n.222;
6. prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come prorogate e integrate dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dal decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dal presente decreto.

A tal fine, tutti i beneficiari, con eccezione dei soggetti per i quali si è registrata un'incoerenza con i dati comunicati dall'INPS, riceveranno a breve una mail per l'accesso in piattaforma. Contestualmente, l'accesso sarà possibile anche con le modalità descritte sotto, in calce alla pagina.

L'ammontare dell'indennità è determinato come segue:

- a. ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 3.600;
- b. ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 2.400;
- c. ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad euro 4.000 annui, spetta la somma di euro 1.200.

Ai fini della determinazione dell'ammontare dell'indennità, Sport e Salute utilizza li dati dichiarati dai beneficiari al momento della presentazione della domanda nella piattaforma informatica prevista dall'articolo 5 del decreto del 6 aprile 2020 del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport. Non è possibile modificare tale dichiarazione.

PROCEDURA PER ACCESSO IN PIATTAFORMA

1) prendere appuntamento per l'accesso in piattaforma inviando un SMS con il tuo Codice Fiscale al numero 339.9940875;

2) accedere alla piattaforma al seguente link: <https://curaitalia.sportosalute.eu/accesso>;

3) per accedere alla piattaforma è necessario inserire: il proprio Codice Fiscale (tutto maiuscolo e tutto attaccato), la password scelta in fase di registrazione e il codice univoco ricevuto via SMS;

3.1) se ha dimenticato la password, clicchi qui: <https://curaitalia.sportosalute.eu/nuovaPassword>

- a) inserisca il suo codice fiscale scritto tutto maiuscolo e tutto attaccato;
- b) controlli l'e-mail: troverà un messaggio inviato da parte di Cura Italia, contenente il link per chiedere una nuova password;

4) una volta ottenuto l'accesso alla piattaforma, segua le indicazioni in home page;

5) una volta confermato l'invio, la procedura si considererà conclusa e sarà indirizzato alla pagina iniziale.

Per eventuale supporto nell'accesso alla piattaforma è possibile contattare il numero 06.32722020, dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00.



3. Proroga adeguamento statuti enti del terzo settore “Decreto Sostegni”

Ulteriore proroga per l'adeguamento degli statuti da parte degli enti del terzo settore

Il Decreto Sostegni, al comma 2 dell'articolo 14, in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica (Covid-19), prevede la proroga al 31 maggio 2021 del termine entro il quale le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione

sociale e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte nei rispettivi registri e costituite prima del 3 agosto 2017, possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni introdotte dal DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117.

Le associazioni non in possesso delle qualifiche sopra menzionate e quindi non iscritte nei relativi registri non hanno alcun termine per adeguare lo statuto alle nuove disposizioni introdotte dal DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117.

Le imprese sociali possono modificare il proprio statuto entro il termine del 31 maggio 2021 con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.



Programma per la gestione contabile e amministrativa della tua Associazione fruibile dal web. [Leggi tutto](#)

NISSAN

Risparmia sull'acquisto della tua auto. [Leggi tutto](#)

4. Adempimenti mese di Aprile

12 Aprile:

- Termine ultimo per l'iscrizione degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche al riparto del 5 per mille 2021

15 Aprile:

- annotazione dei corrispettivi e dei proventi del mese precedente, da parte delle Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e

associazioni pro loco che hanno effettuato l'opzione per il regime fiscale agevolato di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, nel prospetto approvato con D.M. 11/02/199

16 Aprile:

- versamento ritenute d'acconto sui compensi mese precedente per gli sportivi, bande musicali ecc. eccedenti € 10.000,00;
- versamento contributi previdenziali alla gestione separata INPS sui compensi corrisposti nel mese precedente ai collaboratori assimilati a lavoratori dipendenti ed ai collaboratori occasionali che hanno superato la soglia di 5.000 € di reddito nel corso di un anno solare;
- versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente;
- versamento IVA mensile Mese di Marzo;



Associazione di Cultura Sport e Tempo Libero
Via Montecatini, 5 - 00186 Roma
tel. 06 6990498 - 06 6796389 fax. 06 6794632

Copyright © 2020-2021
All rights reserved.



Facebook ACSI

[Clicca qui se non vuoi più ricevere la Newsletter ACSI](#)